

2024



**Il futuro  
della  
Sicurezza  
sul Lavoro  
è già qui**





**4** *Editoriale*  
**IL FUTURO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO È GIÀ QUI**  
Marco Arturo Romano  
*Presidente FEDERSICUREZZA ITALIA*

**6** *Normative*  
**LA NUOVA DIRETTIVA UE SULLA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ: UN PASSO AVANTI PER UN'EUROPA SOSTENIBILE**  
Gianni Esposito  
*Vice Presidente FEDERSICUREZZA ITALIA*

**9** *Normative*  
**ART. 71, D.LGS. N. 81/2008 – VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO - LE SANZIONI**  
Sabrina Conti  
*Esperto Sicurezza sul Lavoro*

**11** *Normative*  
**NOVITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO E LE PROSPETTIVE IN MATERIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA SUI DIISOCIANATI**  
Carlo Colella  
*Esperto Sicurezza sul Lavoro*

**13** *Sicurezza sul Lavoro*  
**SICUREZZA SUL LAVORO: L'IMPORTANZA DELL'ADDESTRAMENTO**  
Stefano Orsi  
*Esperto Sicurezza sul Lavoro*

**17** *Sicurezza Alimentare*  
**IL NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI PLASTICA RICICLATA DESTINATI AL CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI**  
Marco Busacca  
*Esperto Sicurezza sul Lavoro*

## EDITORIALE

## Il futuro della Sicurezza sul lavoro è già qui

**Marco Arturo Romano***Presidente FEDERSICUREZZA ITALIA*

In attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, previsto dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, la cui entrata in vigore era prevista entro il 30 giugno 2022 e che dovrà provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire aspetti molto importanti, come:

*“l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro”,*

*“l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatorio per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”,*

possiamo solo constatare che si resta in fiduciosa attesa.



E anche se i dati Inail al 30/06/2023 sullo stesso periodo del 2022 ci indicano una diminuzione del 22,40% di denunce per infortunio e un calo del 2,81% dei casi mortali (451 su 463) e l'ISTAT ci dice che a giugno 2023 ci sono 385.000 occupati in più rispetto al 2022 e quindi dati con una tendenza positiva, occorre adottare iniziative, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella Formazione, sempre più incisive per la sicurezza dei Lavoratori.

In questa direzione si è mosso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che per la prima volta ha indetto un Tavolo tecnico sulla Sicurezza sul Lavoro con una prima riunione il 4 luglio 2023 nella sala Giugni del Ministero di Via V. Veneto, invitando a questo incontro soltanto 13 Associazioni Nazionali, tra cui Federsicurezza Italia, con la richiesta di portare dei suggerimenti sulle strategie per invertire questa tragica tendenza.

La nostra Federazione ha portato un progetto suddiviso in quattro punti:

- Combattere la proliferazione di attestati non veritieri.
- Semplificare gli adempimenti amministrativi, azzerando inutili tempi di attesa per le imprese ed evitando di avere per i medesimi argomenti normative regionali diverse.

## EDITORIALE

- Utilizzare la scienza e la tecnologia dell'imminente prossimo futuro, in particolare le tecnologie immersive, come realtà virtuale e realtà aumentata, a beneficio del miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.
- Sostenere le aziende, con un sistema di agevolazioni tariffarie definite dall'INAIL sui premi assicurativi, che effettuano i percorsi di formazione sulla sicurezza che prevedano un addestramento pratico, nei Centri di Formazione e Addestramento Pratico così come definiti dall'INAIL.

Le altre Associazioni hanno similmente rafforzato richieste orientate ai seguenti punti:

- Meno burocrazia.
- No a regolamenti regionalizzati, ma una normativa a validità nazionale.
- Istituzione di un elenco dei Soggetti Formatori.

In attesa che questa normativa diventi realtà Federsicurezza Italia non vuole essere un soggetto passivo ed ogni giorno si impegna ad offrire ai propri Associati tanti strumenti utili al fine di rendere la formazione sempre più efficace ed attrattiva.

In particolare vogliamo sottolineare:

- I centri Paralelo 45 ove le Lavoratrici ed i Lavoratori possano fare un'esperienza formativa completa e di altissimo livello; a questo proposito a breve sarà inaugurato un nuovo Centro formativo a Roma che si va ad aggiungere ai P45 di Perugia, Piacenza, Pordenone, Ragusa, Rovigo e Verona.
- Il portare avanti, in collaborazione con Immersive Factoring, l'utilizzazione della realtà virtuale, come supporto alla Formazione sull'uso delle attrezzature di lavoro, attraverso la quale il lavoratore può provare ad utilizzare le dotazioni necessarie alle proprie attività, anche le più pericolose in tutta sicurezza.

Desideriamo concludere questa nostra nota facendo presente che nonostante il non facile momento storico che l'Italia sta attraversando Federsicurezza Italia anche quest'anno è notevolmente cresciuta sia come numero di Associati, che ci hanno accordato la loro fiducia, e cosa ancora più importante come numero di Lavoratori formati.

Riteniamo che la strada maestra per invertire il trend drammatico che vive il mondo del lavoro passa esclusivamente attraverso la

## VERA FORMAZIONE



**FEDERSICUREZZA ITALIA**  
Confronto Attestati emessi per aree geografiche  
al 31 luglio 2023 sullo stesso periodo del 2022





## NORMATIVE

# La Nuova Direttiva UE sulla Rendicontazione Societaria di Sostenibilità: Un Passo Avanti per un'Europa Sostenibile

**Gianni Esposito**

*Vice Presidente FEDERSICUREZZA ITALIA*

## INTRODUZIONE

L'Europa, con l'obiettivo di affermarsi come leader mondiale in sostenibilità e azione climatica, ha recentemente introdotto una direttiva rivoluzionaria: la DIRETTIVA (UE) 2022/2464, adottata il 14 dicembre 2022. Questa normativa si concentra sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, assicurando che le aziende operino con responsabilità e trasparenza.

## IL CONTESTO E L'ORIGINE

La direttiva emerge dal "Green Deal europeo", un impegno assunto dalla Commissione Europea nel dicembre 2019. Questa strategia ambiziosa mira a rendere l'UE un'economia moderna, efficiente e competitiva, con l'obiettivo finale di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050.

Oltre a proteggere l'ambiente, il Green Deal si propone di garantire una transizione equa verso un'economia sostenibile per tutti i cittadini dell'UE.

## INNOVAZIONI E AMPLIAMENTO DELLA CSRD

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha introdotto cambiamenti significativi nel reporting di sostenibilità. L'obiettivo principale è ampliare l'obbligo di divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità, passando dalle attuali 11.800 aziende a circa 50.000. Questo coinvolgerà tutte le grandi imprese e le società quotate, ad eccezione delle microimprese.

## NORMATIVE

**GLI STANDARD EUROPEI DI SOSTENIBILITÀ ESRS: UNA NUOVA ERA PER LA RENDICONTAZIONE AZIENDALE SECONDO LA DIRETTIVA CSRD**

Il 31 luglio 2023, la Commissione Europea (CE) ha introdotto il Regolamento Delegato che stabilisce gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Questi standard dovranno essere adottati dalle aziende regolate dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) per presentare le loro informazioni sulla sostenibilità a partire dal bilancio dell'anno 2024. Il Regolamento Delegato adottato dalla CE è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, previa approvazione da parte del Parlamento europeo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Gli ESRS mirano a bilanciare due aspetti cruciali: minimizzare l'onere finanziario per le aziende e, al contempo, fornire dati affidabili e comparabili che riflettano gli sforzi compiuti per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Questi standard sono progettati per garantire che le informazioni divulgate siano pertinenti, verificabili e rappresentate fedelmente.

Gli ESRS sono stati sviluppati tenendo conto delle linee guida dell'International Sustainability

Standards Board (ISSB) e della Global Reporting Iniziative (GRI), assicurando così un alto grado di interoperabilità con gli standard globali e riducendo la necessità di doppie segnalazioni.

Gli standard sono suddivisi in **due standard trasversali e dieci standard tematici** suddivisi in 5 ambientali, 4 sociali e 1 di governance.

Nel dettaglio:

**TRASVERSALI**

- ESRS 1, Prescrizioni generali
- ESRS 2, Informazioni generali

**AMBIENTALI**

- ESRS E1, Cambiamenti climatici
- ESRS E2, Inquinamento
- ESRS E3, Acque e risorse marine
- ESRS E4, Biodiversità ed ecosistemi
- ESRS E5, Uso delle risorse ed economia circolare

**SOCIALI**

- ESRS S1, Forza lavoro propria
- ESRS S2, Lavoratori nella catena del valore
- ESRS S3, Comunità interessate
- ESRS S4, Consumatori e utilizzatori finali

**GOVERNANCE**

- ESRS G1, Condotta delle imprese

Un elemento chiave degli ESRS è la valutazione di materialità, che obbliga le aziende a divulgare solo informazioni rilevanti per il loro modello di business. Questo processo è soggetto a verifica esterna, garantendo così l'affidabilità delle informazioni.

Le aziende dovranno adottare gli ESRS secondo un calendario specifico, che varia in base alla dimensione dell'azienda e alla sua presenza sul mercato. Ad esempio, le grandi società quotate dovranno pubblicare la loro prima dichiarazione di sostenibilità nel 2025, mentre le PMI quotate avranno tempo fino al 2029.

L'adozione degli ESRS rappresenta un passo fondamentale verso una rendicontazione aziendale più trasparente e sostenibile, allineando le pratiche europee con gli standard globali e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.



## NORMATIVE

## I SOGGETTI OBBLIGATI

La direttiva CSRD amplia il numero di società che sono tenute a pubblicare una dichiarazione non finanziaria.

Conformemente a quanto stabilito dalla CSRD, le società che dovranno pubblicare un bilancio di sostenibilità sono:

- Tutte le **società europee quotate** sui mercati finanziari, ad eccezione delle microimprese.
- Tutte le **grandi società europee non quotate** sui mercati finanziari, che soddisfino almeno due dei seguenti criteri:

1. Fatturato superiore a € 40 Milioni;
2. Patrimonio netto superiore a € 20 Milioni;
3. Oltre 250 dipendenti.

- **Società extra-europee** che generino un fatturato di almeno € 150 Milioni all'interno dell'Unione Europea.

Le società controllate da un'altra società potranno astenersi dal pubblicare un bilancio di sostenibilità, a patto che siano ricomprese nel report di sostenibilità della Capogruppo.

## ENTRATA IN VIGORE

La direttiva CSRD è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14 dicembre 2022, ed è entrata in vigore 20 giorni dopo. Da allora, gli stati membri hanno 18 mesi di tempo per recepire la direttiva all'interno delle proprie legislazioni.

La CSRD prevede la pubblicazione a scaglioni del bilancio di sostenibilità obbligatorio. In altre parole, i diversi tipi di società saranno obbligate a pubblicare un report di sostenibilità in tempi diversi.

In particolare, queste sono le date di pubblicazione obbligatoria dei report di sostenibilità secondo la CSRD:

- **Società quotate con oltre 500 dipendenti:** a partire da gennaio 2025 pubblicheranno il bilancio di sostenibilità riferito all'anno fiscale 2024.
- **Grandi società non quotate:** a partire da gennaio 2026 pubblicheranno il bilancio di sostenibilità riferito all'anno fiscale 2025.
- **PMI quotate sui mercati finanziari:** a partire da gennaio 2027 pubblicheranno il bilancio di sostenibilità riferito all'anno fiscale 2026.
- **Società extra-europee che generino un fatturato di almeno € 150 Milioni all'interno dell'Unione Europea:** a partire da gennaio 2029 pubblicheranno il bilancio di sostenibilità riferito all'anno fiscale 2028.

## CONCLUSIONI

La DIRETTIVA (UE) 2022/2464 segna un momento cruciale per l'Europa nel suo percorso verso la sostenibilità. Questa rendicontazione rappresenta un impegno da parte delle aziende europee a operare in modo etico, sostenendo il benessere del nostro pianeta e delle generazioni future.





## NORMATIVE

### Art. 71, D.Lgs. n. 81/2008 Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Le Sanzioni

**Sabrina Conti**

*Esperto di Sicurezza sul Lavoro*

L'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del medesimo decreto, siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Oltre al primario obiettivo di evitare, per quanto possibile, gli incidenti, la regolarità di esecuzione degli adempimenti evita le cospicue sanzioni previste ed eventuali procedimenti penali (in caso di mancata esecuzione delle verifiche).

L'art. 87 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una serie di sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata verifica delle attrezzature, in particolare:

**arresto da tre a sei mesi oppure ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, commi 1-2-4-7-8) per il mancato rispetto:**

- delle condizioni di installazione descritte

nel manuale di uso, delle manutenzioni periodiche previste e della tenuta in efficienza, in relazione al progresso dei requisiti minimi di sicurezza, delle attrezzature da lavoro;

- dell'obbligo di utilizzo delle attrezzature che richiedono particolari competenze solo dei lavoratori adeguatamente formati;

**arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1000 a 4.880 euro (art. 87, comma 3) per:**

- mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative (allegato VI) al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;

## NORMATIVE

### **ammenda da 500 a 1.800 euro (art. 87, commi 3-6-9-10-11) per:**

- assenza dei requisiti di sicurezza e dei principi dell'ergonomia dei posti di lavoro durante l'uso delle attrezzature;
- assenza di idoneo registro in cui riportare i controlli e le manutenzioni fatte sulle attrezzature;
- mancata predisposizione di documento attestante l'ultimo controllo eseguito con esito positivo per le attrezzature utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro;
- assenza di sottoposizione delle attrezzature riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, definisce le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal Decreto Interministeriale 11 aprile 2011:



### **GRUPPO SC**

- Attrezzature di SOLLEVAMENTO COSE di portata superiore ai 200 kg (gru a torre, carroponti, gru a bandiera, carrelli semoventi, gru su autocarro, etc.);

### **GRUPPO SP**

- Attrezzature di SOLLEVAMENTO PERSONE ("cestelli", piattaforme di lavoro elevabili, ponti mobili sviluppabili, etc.);

### **GRUPPO GVR**

- Attrezzature "GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO" (serbatoi, recipienti, autoclavi, vasi, con pressione
- maggiore di 0,5 bar; caldaie afferenti al ciclo produttivo; generatori di vapore, etc.).

Gli adempimenti burocratici, ai quali il Datore di Lavoro è chiamato, ogni qualvolta si trova nella condizione di iniziare l'iter per la regolarizzazione delle proprie attrezzature di lavoro vengono gestiti, esclusivamente, dal nuovo servizio telematico CIVA, come ad esempio:

- messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
- comunicare all'INAIL l'acquisizione delle attrezzature ovvero la loro cessione/dismissione;
- prime verifiche periodiche.

Per la richiesta delle verifiche successive, ci si può rivolgere, direttamente, al Soggetto Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di preferenza.



## NORMATIVE

### Novità previste dal Regolamento europeo e le prospettive in materia di attività formativa sui Diisocianati

**Carlo Colella**

*Esperto di Sicurezza sul Lavoro*

Per effetto della pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 (G.U. L252/24 DEL 4 AGOSTO 2020) è stata introdotta una **nuova restrizione all'uso e all'immissione sul mercato dei diisocianati**, come costituenti di altre sostanze o in miscele.

Nello specifico, il Regolamento (UE) 2020/1149 ha modificato l'allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 in materia di **Normativa REACH**, per quanto riguarda la registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione delle sostanze chimiche riguardante i diisocianati.

Già dal **24 febbraio 2022**, non è più consentita l'immissione sul mercato di diisocianati, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso o, ancora, che il fornitore garantisca che il destinatario sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull'uso sicuro dei diisocianati.

A tale scopo, il fornitore dovrà riportare sull'imballaggio la seguente dicitura: *"A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata"*.

La restrizione, di tali sostanze, prevede che dal **24 agosto 2023** – l'uso industriale e professionale di diisocianati non sia più consentito, a meno che la concentrazione complessiva di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso o che gli operatori abbiano svolto preventivamente alla medesima data un corso di formazione sull'uso sicuro dei diisocianati.

## NORMATIVE

## MA CHE COSA SONO I DIISOCIANATI?

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base, in tutta Europa in un'ampia gamma di settori e applicazioni, dall'edilizia alla chimica. I diisocianati sono composti utilizzati come componenti chimici in isolanti (schiume poliuretaniche), guarnizioni, sigillanti adesivi, vernici e rivestimenti.

I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un'ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l'altro, in tutta l'Unione.

Il 6 ottobre 2016 la Germania ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (*il fascicolo a norma dell'allegato XV*), al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale Regolamento.

Il fascicolo a norma dell'allegato XV segnala che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell'Unione.

Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5 000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato. Il fascicolo a norma dell'allegato XV dimostra che è necessario un intervento a livello dell'Unione e propone di limitare l'uso industriale e professionale, nonché l'immissione in commercio, dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele.

Formazione  
prevista dal  
Regolamento

La formazione, che deve avvenire entro il **24 agosto 2023**, di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Obiettivi  
del corso

Fornire ai partecipanti un percorso che sappia garantire una formazione completa e in linea con le prescrizioni del **REACH e del Regolamento UE 2020/1149 del 3 agosto 2020**.

La formazione deve prendere in considerazione la specificità dei prodotti forniti, compresa la composizione, l'imballaggio e il design.

Ricordiamo che l'allegato XVII del Regolamento (UE) 1907/2006 in materia di normativa REACH riporta l'elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.



## SICUREZZA SUL LAVORO

# Sicurezza sul lavoro: l'importanza dell'addestramento

**Stefano Orsi**

*Esperto di Sicurezza sul Lavoro*

In materia di sicurezza sul lavoro, i mass media ed in particolare il legislatore europeo – si pensi alla direttiva quadro europea 89/391 CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori adottata nel 1989 –, e conseguentemente il legislatore nazionale, hanno dato negli ultimi tempi moltissima enfasi alla formazione, ergendola ad efficace barriera per prevenire incidenti e infortuni, nonché le malattie professionali.

La direttiva quadro europea 89/391 CEE sulla SSL, del 12 giugno 1989, ha rappresentato una tappa fondamentale nel miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro. Essa ha garantito prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa, sebbene gli Stati membri siano autorizzati a mantenere o stabilire misure più severe.

Due sono gli aspetti più notevoli di tale direttiva quadro:

- L'introduzione dell'obbligo di Valutazione dei Rischi specificandone gli elementi principali (individuazione dei rischi, partecipazione dei lavoratori, introduzione di misure adeguate aventi come priorità l'eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro, etc.)
- L'introduzione dell'obbligo della Formazione dei lavoratori.

## L'apprendimento come elemento complementare

Poiché la formazione è efficace ma da sola non basta, deve entrare in gioco un altro strumento importante e troppo spesso lasciato in secondo piano: l'addestramento. Si pensi ad esempio: all'Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di ponteggi e di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; al D.L. del 15.07.2003, n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale; all'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 in materia di talune attrezzature di lavoro; all'Allegato II del D.L. del 22/01/2019 in materia di segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; al D.L. 02/09/2021 in materia antincendio; etc.

L'addestramento ai fini strettamente prevenzionistici è un'attività più importante (ma non per questo sostituibile) della formazione. L'addestramento permette un apprendimento più rapido e resistente, in quanto basato sul concetto di modeling (la forma di apprendimento basata sull'osservazione del comportamento altrui mediante neuroni specchio). Sono gli stessi adulti che privilegiano le forme di apprendimento pratiche piuttosto che quelle teoriche; è più efficace "fare" piuttosto che "ascoltare".

Per contribuire a risolvere i problemi della sicurezza sul lavoro, quindi, non basta fare formazione ma è necessario agire sulle cause radice che possono provocare comportamenti pericolosi. Alla formazione si aggiunge quindi l'addestramento pratico e, soprattutto, il frequente controllo con correzione, attraverso tecniche idonee, del comportamento dei lavoratori.



## SICUREZZA SUL LAVORO

### Il lato negativo dell'esperienza

Seppur dalla maggior parte delle persone sia considerata un pregio a 360°, l'esperienza professionale cela dentro di sé una delle cause radice appena nominate.

Imprenditori e lavoratori esperti spesso si scandalizzano del fatto che un formatore voglia insegnare loro ad utilizzare macchine e attrezzature che usano da molti anni.

Per quanto l'esperienza, in questi termini, abbia un valore inestimabile, imprenditori e lavoratori non considerano una cosa: non sempre l'esperienza insegna la sicurezza. Anzi, spesso è proprio il contrario!

Non è un caso che gli infortuni sul lavoro a volte accadano ai lavoratori più preparati che, forti della loro esperienza e anche dell'abitudine, affrontano le situazioni di lavoro con maggior "disinvoltura".

In questo senso, è opportuno ricordare che l'attività formativa esplicita attraverso i corsi obbligatori sulla sicurezza non vuole insegnare a usare macchine e attrezzature, ma vuole insegnare a utilizzarle in sicurezza. A prescindere dalle abitudini e dall'esperienza.

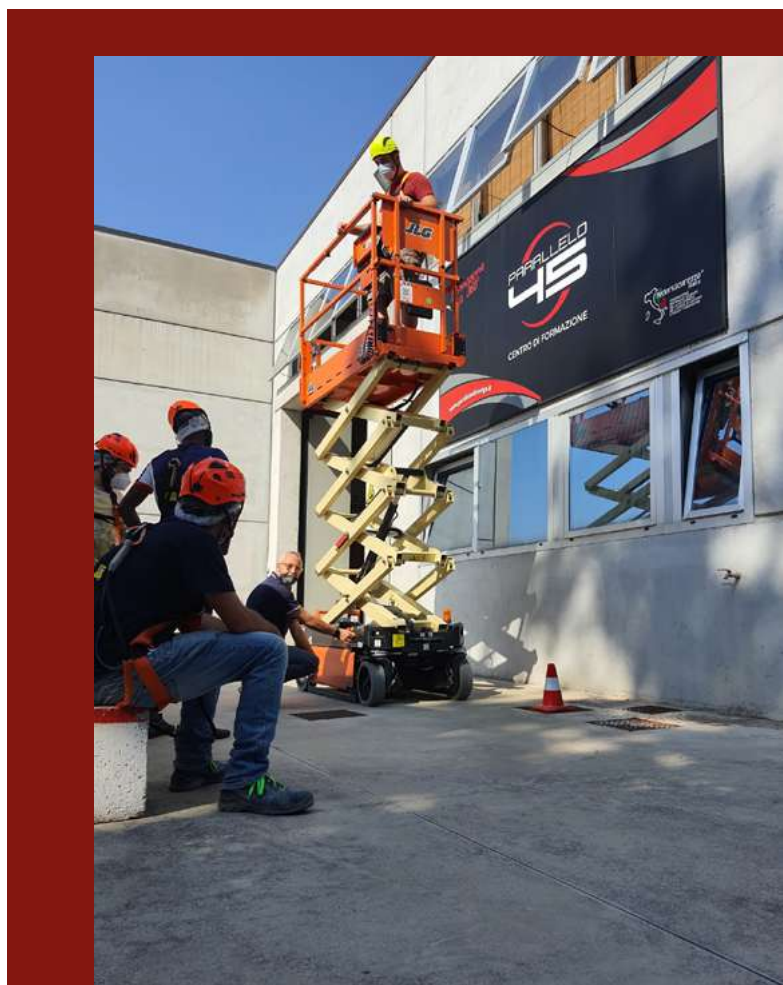
Come intervenire quindi su queste cause radice? Come educare con la formazione e l'addestramento, considerando tutti i fattori di resistenza che rimangono contro al vero apprendimento continuo?

### Parallelo45 per Federsicurezza Italia

Federsicurezza Italia ha compreso la situazione da anni e, anticipando i tempi, ha promosso e appoggiato il progetto Parallelo45 Italia. Con tale progetto sono stati avviati i Centri di addestramento Parallelo45, che uniscono la vera pratica al percorso didattico teorico.

In questi Centri i lavoratori si addestrano veramente utilizzando attrezzature, strumentazione e DPI di III<sup>a</sup> categoria, testando in prima persona i rischi che possono derivare dall'errato utilizzo delle macchine. Contemporaneamente possono valutare i disagi e i propri limiti in condizioni difficili di lavoro; si tratta di limiti non valutabili con il solo apprendimento teorico.

Nei Centri Parallelo45 Italia, oggi a Perugia, Piacenza, Pordenone, Ragusa, Roma (di prossima apertura), Rovigo, e Verona, si formano e soprattutto si addestrano i lavoratori a seconda delle reali indicazioni e fabbisogni del committente.





## SICUREZZA SUL LAVORO

### L'approccio all'apprendimento di Parallelo45

L'approccio all'apprendimento di Parallelo45 non è quello di rispondere unicamente ai requisiti normativi dettati dall'art. 71, comma 7, e dall'art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008, con conseguente rimando all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, ma di agire nel rispetto di quanto detto finora.

Infatti, l'addestramento opera sui fronti dell'uso in sicurezza delle attrezzature, ma anche su tutte le operazioni preliminari di controllo, manutenzione e verifica che sono collaterali ai requisiti di sicurezza. Queste operazioni normalmente sono dettagliate nelle buone prassi e nei manuali di uso e manutenzione, ovvero quei documenti spesso tralasciati e non presi in considerazione durante il lavoro.

Questo tipo di addestramento non solo si focalizza su macchine e attrezzature di lavoro, ma sviluppa anche situazioni di lavoro che richiedono il saper valutare, oltre al saper fare.

È così che, durante un corso per l'utilizzo, ad esempio, del decespugliatore, si affrontano tutte quelle attività preventive che contribuiscono a far sì che il successivo utilizzo dell'attrezzo avvenga effettivamente in sicurezza e includa:

- il controllo dell'area circostante;
- la verifica del corretto montaggio del dispositivo di taglio (che, ricordiamo, può essere anche a lama);
- il controllo dell'integrità delle protezioni e dell'imbracatura;
- ecc.

Appartengono all'utilizzo in sicurezza del decespugliatore anche le attività di manutenzione, come:

- il controllo della coppia conica e del suo ingrassaggio;
- la verifica del serraggio di viti e bulloni;
- la verifica della frizione e della marmitta;
- la pulizia del filtro dell'aria;
- la manutenzione del carburatore;
- il controllo della candela;
- ecc.

## SICUREZZA SUL LAVORO

# Parallelo45: Formazione e Addestramento

Federsicurezza Italia interpreta la formazione condividendo questi approcci ed è per questo che ha promosso e appoggia i Centri di addestramento Parallelo45 Italia, realtà in cui si è fortemente investito per creare allestimenti e attrezzature unicamente adibiti all'addestramento.

Al loro interno troviamo:

- aree dedicate ai lavori in quota, con simulazioni di tetti dotati di linee vita, scale, tralicci, parapetti per tutte le attività di installazione e manutenzione che espongono i lavoratori ai rischi di caduta dall'alto;
- strutture per l'accesso a spazi confinati, ambienti chiusi, bui e di difficile accesso, dove anche le pratiche di estrazione di lavoratori in emergenza sono oggetto di prova;
- DPI di III<sup>a</sup> categoria, per imparare a riconoscerli ed utilizzarli correttamente nei contesti che lo richiedono, come i due precedenti;
- estintori e manichette in pressione, come da recente aggiornamento normativo, per lo spegnimento di fuochi controllati tramite appositi simulatori di diversi scenari di incendio;
- percorsi per l'utilizzo in sicurezza di diverse tipologie di carrelli elevatori, con ostacoli e carichi di vario tipo;
- piattaforme di lavoro elevabili, sia con che senza stabilizzatori, con prove indoor e outdoor per simulare tutti i possibili contesti di utilizzo;
- ponteggi, da montare e smontare secondo diversi schemi di allestimento;

- motoseghe e decespugliatori con i vari accessori, con situazioni di diverso livello in base alla complessità del contesto di utilizzo;
- simulazioni di incroci stradali, con segnaletica orizzontale e verticale per gli operatori addetti alla pianificazione, al controllo e all'apposizione di cartelli di segnalazione di cantieri in presenza di traffico veicolare;
- defibrillatori automatici e semiautomatici esterni (DAE) specifici per l'addestramento, con manichini collegati ad app che monitorano l'efficacia dell'intervento di soccorso da parte dei partecipanti.

Oltre a queste, molte altre sono le pratiche possibili nei Centri Parallelo45 Italia, enti di formazione in cui si sta cercando di uniformare ad un livello qualitativamente elevato un modo comune di fare addestramento di sicurezza sul lavoro.

Da evidenziare, infine, l'utilizzo della realtà virtuale, sfruttata per aumentare la consapevolezza e produrre nei lavoratori un'influenza a lungo termine sul comportamento sicuro, anche durante le sessioni di formazione puramente teoriche.

In un contesto dove la sicurezza sul lavoro è imprescindibile, emerge chiaramente che l'efficacia risieda nell'armoniosa fusione tra formazione teorica, addestramento pratico e periodico monitoraggio. Solo attraverso questa sinergia si può sperare di influenzare i comportamenti lavorativi e garantire un ambiente di lavoro veramente sicuro ed efficiente.



## SICUREZZA ALIMENTARE

# Il nuovo Regolamento relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con i prodotti alimentari

**Marco Busacca**

*Esperto di Sicurezza sul Lavoro*

Nell'ambito della sicurezza alimentare i governi e le organizzazioni internazionali hanno sempre dato grande importanza nel garantire la salute e il benessere dei consumatori.

Ogni giorno, ci affidiamo agli imballaggi e ai contenitori per conservare, trasportare e consumare i nostri alimenti. Uno dei materiali più comuni utilizzati in questo contesto è la plastica. La plastica utilizzata per il contatto alimentare però può rilasciare sostanze chimiche che possono rappresentare un rischio per la salute umana. Alcuni dei composti chimici più noti e preoccupanti sono gli ftalati e i bisfenoli.

Questi sono plastificanti classificati come sostanze chimiche in grado di perturbare il sistema endocrino, utilizzati dall'industria per aumentare la plasticità o la viscosità di un materiale, sono utilizzati in numerosi prodotti di uso quotidiano (contenitori per alimenti, giocattoli, cosmetici, carta termica).

Queste sostanze hanno la capacità di trasferirsi dalla plastica al cibo che consumiamo, e quindi finire nel nostro corpo, oltretutto i residui di cibo, le fessure o le crepe presenti nella plastica possono fornire un ambiente favorevole alla crescita batterica, compromettendo la sicurezza degli alimenti, nello specifico compromettendo la sicurezza dell'alimento dal punto di vista della contaminazione microbica.

Le norme sulla sicurezza alimentare sono fondamentali per garantire che gli alimenti che consumiamo siano sicuri, privi di contaminanti e conformi agli standard di qualità. Queste sono sviluppate e implementate per affrontare i rischi legati alla produzione, alla manipolazione e alla distribuzione degli alimenti. Esse coprono una vasta gamma di aspetti, tra cui l'igiene, la qualità microbiologica, la tracciabilità, l'etichettatura corretta, l'uso sicuro degli additivi alimentari e il controllo dei contaminanti chimici e fisici.



## SICUREZZA ALIMENTARE

Al fine di migliorare sempre più il monitoraggio e l'adeguatezza dei prodotti utilizzati, è stato pubblicato a settembre 2022 il nuovo **Regolamento (UE) 2022/1616 entrato in vigore dal 10 ottobre 2022** che abroga il Regolamento (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Queste disposizioni saranno vincolanti dal **10 luglio 2023** in poi. Il provvedimento disciplina l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di plastica contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricati a partire da essi e le tecnologie di riciclo autorizzate, compreso il riciclaggio meccanico, il riciclaggio in un sistema chiuso (cosiddetto "Closed-Loop"), l'uso di plastica riciclata dietro una barriera funzionale e anche novità per il riciclaggio chimico.

Sarà istituito un **Registro dell'Unione** che sarà reso accessibile al pubblico sul sito web della Commissione Europea e comprende le tecnologie, i riciclatori, i processi di riciclaggio, gli schemi di riciclaggio e gli impianti di decontaminazione.

Dal 10 luglio 2023 infatti potranno essere immesse sul mercato solo materie plastiche contenenti plastica riciclata fabbricate con un'adeguata tecnologia di riciclo, tali tecnologie vanno individuate all'interno del regolamento che ne stabilisce anche i controlli da effettuare nella filiera.

Il Regolamento prevede la registrazione dei riciclatori e degli impianti di decontaminazione al Registro dell'Unione, alla Commissione europea e alle Autorità competenti del territorio in cui è situato l'impianto, attraverso la notifica da parte dei riciclatori stessi. A tal fine, nella pagina informativa della Commissione sono indicati, per ogni Stato Membro, gli indirizzi delle Autorità Competenti a cui tale notifica deve essere inviata.

Al momento, per l'Italia, è indicata l'Autorità competente centrale, Ministero della Salute, in attesa di riportare l'elenco delle Autorità territorialmente competenti, non appena disponibile.

Nel frattempo le notifiche dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: [dgsan@postacen.sanfta.it](mailto:dgsan@postacen.sanfta.it).

La Commissione Europea, inoltre, sta predisponendo la Linea Guida applicativa al Regolamento, che fornirà indicazioni dettagliate sui principi base del riciclo della plastica, sulle disposizioni che potrebbero essere di difficile interpretazione e sugli allegati al Regolamento stesso.

In conclusione si offrono delle misure di contenimento del rischio alimentare basate sulle linee guida generali di raccomandazioni ampiamente accettate dall'Unione Europea per garantire la sicurezza alimentare e ridurre i rischi associati all'uso della plastica. Si elencano di seguito una serie di precauzioni generali per la popolazione riguardanti l'uso della plastica a contatto con gli alimenti, queste possono essere intese come norme di buon comportamento.

## Misure precauzionali per garantire la sicurezza alimentare nella quotidianità

### 1. SCELTA CONSAPEVOLE

Scegliere materiali plastici sicuri per il contatto alimentare, come quelli privi di ftalati e bisfenoli. Cercare prodotti etichettati come "senza BPA" o "ftalati-free". Preferire plastica di alta qualità che rispetti le normative di sicurezza.

### 2. EVITARE L'ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ELEVATE

Evitare di riscaldare alimenti o bevande in contenitori di plastica nel microonde o in forni caldi. Il calore può accelerare il rilascio di sostanze chimiche dalla plastica.

### 3. UTILIZZARE CONTENITORI SICURI PER IL MICROONDE

Se si utilizza la plastica per il riscaldamento nel microonde, assicurarsi che sia specificamente designata come sicura per questo scopo. Evitare di utilizzare contenitori usurati o danneggiati.

### 4. STOCCAGGIO E PULIZIA CORRETTI

Conservare gli alimenti in contenitori di plastica puliti e asciutti. Evitare l'uso di contenitori graffiati, crepati o usurati, in quanto possono ospitare batteri. Lavare accuratamente i contenitori di plastica con acqua calda e sapone neutro.

### 5. ESPLORE ALTERNATIVE SOSTENIBILI

Considerare l'utilizzo di materiali alternativi, come il vetro.





Via Aniene, 14 - 00198 Roma  
Tel. 06.85355350 - Cell. 333.6491600  
Numero Verde 800.900.543

segreteria@federsicurezzaitalia.it  
[www.federsicurezzaitalia.it](http://www.federsicurezzaitalia.it)



-  Federsicurezza Italia
-  federsicurezzaitalia
-  Federsicurezza Italia
-  Federsicurezza Italia

#### PARTNERS ISTITUZIONALI



#### ACCREDITAMENTI ISTITUZIONALI



#### CERTIFICAZIONI

